

---

**Secondo giorno della ventiquattresima Riunione**  
Giornale MC(24) N.2, punto 7 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.6/17**  
**POTENZIAMENTO DEGLI SFORZI VOLTI A PREVENIRE**  
**LA TRATTA DI ESSERI UMANI**

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando che la tratta di esseri umani è un crimine grave e odioso che viola la dignità umana e che tutti gli aspetti della lotta alla tratta di esseri umani devono poggiare saldamente sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani,

riaffermando la nostra più ferma condanna di tutte le forme di tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento sessuale e di manodopera, traffico di minori, induzione al crimine, nonché ai fini del prelievo di organi, e riconoscendo che la prevenzione di tale crimine rappresenta una priorità,

riaffermando inoltre il nostro impegno ad affrontare i fattori che rendono le persone più vulnerabili alla tratta e sottolineando l'importanza di un approccio transdimensionale e globale alla lotta contro la tratta di esseri umani, che richiede un'attenzione particolare alla messa in atto di efficaci misure di prevenzione,

ricordando il Piano d'azione dell'OSCE del 2003 per la lotta alla tratta di esseri umani e i suoi Addenda, in cui si sottolinea l'importanza di misure di prevenzione a tutto campo, tra cui misure per contrastare la domanda, e riaffermando tutti gli impegni OSCE nel campo della lotta alla tratta di esseri umani,

ribadendo il nostro sostegno all'effettiva attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata e del relativo Protocollo aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, come quadro giuridico internazionale per la lotta alla tratta di esseri umani, nonché l'importanza di dare attuazione al Piano d'azione globale delle Nazioni Unite per la lotta alla tratta di persone,

---

1 Include emendamenti apportati al testo della Decisione a seguito della riunione di conformità linguistica svoltasi il 2 febbraio 2018.

ricordando l'importanza ai fini della prevenzione e della lotta alla tratta di esseri umani dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989), qualora ne siano firmatari,

rilevando che una maggiore cooperazione giudiziaria e delle forze di polizia e il coordinamento tra gli Stati partecipanti e i Partner per la cooperazione, compresa un'efficace sicurezza e gestione delle frontiere, possono contribuire a prevenire la tratta di esseri umani ostacolando e smantellando le organizzazioni criminali transnazionali ad essa connesse e perseguendone gli autori,

sottolineando l'importanza dell'attuazione di norme internazionali in materia di lavoro laddove applicabili agli sforzi volti a prevenire la tratta di esseri umani e prendendo nota degli strumenti internazionali sul lavoro come il Protocollo del 2014 alla Convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29), le Raccomandazioni del 2014 sul lavoro forzato (Misure supplementari) (n. 203) e la Convenzione sui lavoratori domestici, 2011 (n. 189) nonché la sua Raccomandazione (n. 201), in cui vengono contemplate anche buone pratiche sulla prevenzione della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro,

elogiando gli Stati partecipanti che richiedono ai fornitori di beni e servizi al settore pubblico di adottare iniziative efficaci e adeguate per far fronte ai rischi di tratta di esseri umani nelle loro filiere, incluse iniziative che mirino a prevenire la partecipazione dei subappaltatori e dei dipendenti ad attività che sono notoriamente legate alla tratta di esseri umani. Elogiando inoltre quegli Stati che incoraggiano gli operatori del settore privato a considerare i rischi della tratta di esseri umani nelle loro attività e in quelle dei loro subappaltatori e fornitori, al fine di garantire che essi ne affrontino i rischi in modo proattivo,

riconoscendo il contributo della società civile, ivi incluse le organizzazioni religiose, nel prevenire la tratta di esseri umani e nel prestare assistenza alle vittime,

invita gli Stati partecipanti a:

1. elaborare politiche di prevenzione mirate che siano basate, come appropriato, sul potenziamento della ricerca e la raccolta sistematica di informazioni attendibili, anche con il supporto dei meccanismi nazionali come i relatori nazionali, ove essi esistano, al fine di massimizzare l'effetto e l'impatto degli sforzi anti-tratta a livello nazionale e internazionale;
2. promuovere il dialogo e la cooperazione tra i governi, le organizzazioni internazionali, la società civile e il settore privato, comprese le imprese e i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro come partner sociali, in vista di un potenziamento degli sforzi volti a prevenire la tratta di esseri umani attraverso, tra l'altro, una maggiore consapevolezza del ruolo di ciascun attore e la facilitazione dello scambio di informazioni sulla tratta di esseri umani tra i paesi di origine, di transito e di destinazione, inclusi i Partner per la cooperazione, e il riconoscimento dell'importanza di ascoltare la voce delle vittime di tratta nell'elaborazione di efficaci strategie anti-tratta;
3. continuare a utilizzare l'OSCE quale piattaforma per il dialogo sulla cooperazione giudiziaria e di polizia, la sicurezza e la gestione delle frontiere, in quanto elemento importante per prevenire la tratta di esseri umani;

4. promuovere programmi di rafforzamento delle capacità multi-agenzia, transettoriali e multinazionali che facilitino misure per prevenire la tratta di esseri umani in tutte le sue forme, con particolare attenzione ai fattori che rendono le persone vulnerabili alla tratta;
5. adottare misure adeguate per combattere efficacemente la tratta di esseri umani elaborando procedure armonizzate e corsi di formazione, tra l'altro, sull'individuazione e la protezione delle vittime di tratta, rivolti alle autorità competenti, alle organizzazioni della società civile, agli operatori sociali e sanitari nonché ad altri soggetti che possono entrare in contatto per primi con le vittime;
6. rafforzare le iniziative educative e di sensibilizzazione, compresa l'educazione ai diritti umani, e sviluppare e attuare programmi di responsabilizzazione che tengano conto delle particolari esigenze delle donne, degli uomini, dei ragazzi e delle ragazze, al fine di migliorare la capacità di riconoscere, prevenire e combattere la tratta di esseri umani nell'ambito delle comunità;
7. adottare un approccio incentrato sulla vittima e consapevole dei suoi traumi e, a tale riguardo e in linea con la Decisione del Consiglio dei ministri N.14/06, sensibile alle specificità di genere, che rispetti pienamente i diritti umani e le libertà fondamentali nell'ambito di tutte le iniziative di prevenzione e assistenza;
8. riconoscere l'importante contributo che i media possono apportare alla prevenzione della tratta di esseri umani, tra l'altro attraverso l'adozione volontaria di standard professionali attraverso cui affrontare i casi di tratta di esseri umani responsabilmente e con sensibilità;
9. individuare, sviluppare e condividere le migliori pratiche, anche come previsto dall'Addendum del 2013 al Piano d'azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani: dieci anni dopo, per partenariati nazionali e globali di successo tra settore pubblico e privato nella lotta alla tratta di esseri umani, per promuovere il rispetto dei diritti umani e la responsabilità sociale delle imprese, anche attraverso iniziative pubbliche di sensibilizzazione circa il rischio di tratta di esseri umani nella produzione e origine dei beni e nell'offerta di servizi;
10. incoraggiare il settore privato ad adottare politiche e procedure per prevenire tutte le forme di tratta di esseri umani, a impegnarsi attivamente nelle iniziative di una pluralità di soggetti interessati, a sviluppare la consapevolezza circa i rischi della tratta di esseri umani e a tener conto delle migliori pratiche, come la creazione di meccanismi indipendenti di controllo, verifica e certificazione al fine di documentare il rispetto e l'attuazione di codici di condotta o di standard etici di autoregolamentazione, anche attraverso incentivi per le imprese affinché operino con la dovuta diligenza e trasparenza per prevenire gli abusi e lo sfruttamento dei lavoratori in tutta le loro filiere, e allo scopo di consentire condizioni di concorrenza eque per le imprese responsabili;
11. promuovere politiche complementari alla legislazione nazionale che, nel considerare l'assegnazione di contratti governativi per beni e servizi, tengano conto del fatto che le aziende stiano adottando o meno misure efficaci e adeguate per far fronte ai rischi di tratta di esseri umani, anche per quanto riguarda i loro subappaltatori e dipendenti;

12. adottare misure adeguate per individuare e sradicare le pratiche di assunzione e impiego abusive e fraudolente che possono condurre alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro, sfruttamento sessuale, induzione al crimine o ad altre forme di tratta, comprese misure per promuovere criteri chiari per la registrazione formale delle agenzie di reclutamento e collocamento e attraverso il rafforzamento del ruolo delle autorità competenti, come gli ispettori del lavoro;
13. promuovere misure per prevenire e affrontare l'impiego di lavoro forzato da parte delle rappresentanze diplomatiche e di altri membri del personale delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle organizzazioni internazionali e promuovere una politica di tolleranza zero nei casi di tratta da parte di tali membri del personale, e tenere conto delle migliori pratiche a livello internazionale come raccolte, ad esempio, nel Manuale OSCE sulla prevenzione della tratta di esseri umani a fini di schiavitù domestica presso famiglie del personale diplomatico e la protezione dei lavoratori domestici, prendendo al contempo atto che molte di queste misure sono in linea con le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e le relazioni consolari nonché con gli accordi sulla sede di organizzazioni internazionali e riconoscendo che le Convenzioni di Vienna includono il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato ospitante, compresi quelli miranti a prevenire e a far fronte alla tratta di esseri umani;
14. incaricare il Rappresentante speciale dell'OSCE e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani ed eventualmente altre pertinenti strutture esecutive, in conformità con i loro mandati e in coordinamento con il Rappresentante speciale dell'OSCE, di proseguire la cooperazione con l'Alleanza contro la tratta di persone e con altre piattaforme regionali e globali, tra cui il Gruppo di coordinamento inter-agenzia contro la tratta di persone;
15. incoraggiare le pertinenti strutture esecutive, in conformità con i loro mandati e in coordinamento con il Rappresentante speciale dell'OSCE e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani, a proseguire le attività di ricerca, in consultazione con gli Stati partecipanti, a organizzare attività di rafforzamento delle capacità, ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nello sviluppo di politiche e di linee guida per potenziare gli sforzi volti a prevenire la tratta di esseri umani;
16. incaricare il Segretario generale di procedere a una riesame delle politiche esistenti, delle procedure di controllo e di segnalazione e delle salvaguardie in materia di assunzione, e di assicurare che nessuna attività delle strutture esecutive dell'OSCE, inclusa l'assegnazione di contratti per la fornitura di beni e servizi, contribuiscano a qualsiasi forma di tratta di esseri umani, in conformità all'Addendum del 2013 al Piano d'azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani nonché di riferire al Consiglio permanente in merito a tale riesame e all'attuazione del Codice di condotta dell'OSCE, Appendice 1 dello Statuto e regolamento del personale.

MC.DEC/6/17/Corr.1  
8 December 2017  
Attachment

ITALIAN  
Original: ENGLISH

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA  
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE  
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER  
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione del Canada (anche a nome degli Stati Uniti d'America):

“Grazie, Signor Presidente.

In relazione all'adozione della decisione, il Canada, anche a nome degli Stati Uniti, desidera rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell'OSCE.

Gli Stati Uniti e il Canada sostengono pienamente questa decisione. La tratta di esseri umani è uno dei più vergognosi crimini del nostro tempo che priva le persone della loro libertà e della loro dignità. Dobbiamo unire i nostri sforzi per porre fine al flagello della tratta di esseri umani.

Riteniamo prioritario assicurare che i diritti delle vittime siano tutelati, che esse non siano soggette a ulteriori traumi o pericoli e che la loro vita privata e la loro dignità siano rispettate.

In questa decisione riconosciamo l'importante contributo che i media possono apportare alla prevenzione della tratta di esseri umani.

È quindi in questo particolare contesto che abbiamo accettato la formulazione relativa ai media. A nostro avviso la parola “responsabilmente” utilizzata in questo contesto non rispecchia l'intenzione degli Stati partecipanti di dare direttive o di dettare contenuti giornalistici o editoriali, e la nostra accettazione della parola “responsabilmente” in questo quadro non crea un precedente per il suo uso in un altro contesto, e certamente non nel contesto globale dei media.

Ribadiamo il nostro sostegno incondizionato per la libertà di espressione e indipendenza dei media.

Chiedo che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata alla decisione e acclusa al giornale odierno.

Grazie Signor Presidente.”